



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/14 DEL 6.8.2010

Oggetto: Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, art. 8, comma 1. Approvazione degli schemi – tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per il triennio 2010 - 2012.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/12 del 31.12.2009 sono stati approvati gli schemi-tipo di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l'anno 2010 e che nella medesima seduta, con la deliberazione n. 57/13, sono stati determinati i tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l'anno 2010.

L'Assessore riferisce che in sede di verifica degli adempimenti relativi all'attuazione del "Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", è emersa, tra l'altro, la necessità di procedere alla ridefinizione dei tetti di spesa stabiliti con la deliberazione n. 57/13 del 31.12.2009 e ad una revisione degli schemi - tipo di contratto approvati con la suddetta deliberazione n. 57/12 per un periodo di durata triennale (2010-2011-2012) dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati.

L'Assessore fa presente che, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti, le strutture accreditate sono tenute a garantire unitamente alla rendicontazione delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche l'invio dei relativi tracciati informatici oggetto di debito informativo (sia per le prestazioni erogate, sia per le caratteristiche strutturali, organizzative e di personale).

Tali flussi informativi, previa verifica della qualità dei dati trasmessi, saranno utilizzati per le attività di accertamento e controllo che le aziende sanitarie devono operare relativamente alla composizione quali-quantitativa, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai costi e alla congruenza delle prestazioni erogate nel territorio in relazione all'effettivo bisogno stimato per la popolazione.



L'Assessore fa presente che, per i livelli assistenziali per i quali non è prevista la delega di committenza, le ASL, preliminarmente alla stipula del contratto, sono tenute a richiedere all'Azienda territorialmente competente il nulla osta alla stipulazione del contratto per il volume di prestazione indicato. In assenza di ciò non è possibile procedere alla stipulazione del contratto.

Alla ASL di residenza, inoltre, compete la valutazione dell'appropriatezza clinica e la regolarità amministrativa delle pratiche riguardanti i propri pazienti, e la stessa può, previo accordo formale, delegare la ASL presso cui insiste la Struttura ad effettuare le valutazioni di appropriatezza per i propri residenti.

All'Azienda competente per territorio spetta, invece, accertare la sussistenza e la persistenza dei requisiti di accreditamento e alla Struttura l'obbligo di trasmettere mensilmente il riepilogo delle prestazioni erogate, distinto per ASL di residenza dei pazienti.

Alle Aziende Sanitarie Locali compete, inoltre, la vigilanza prevista dagli articoli 1, 2, 41 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 30 e dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

L'Assessore, sulla base di quanto premesso, propone l'adozione degli schemi - tipo di contratto che riguardano l'acquisizione da soggetti privati provvisoriamente accreditati, relativamente alle seguenti prestazioni:

- prestazioni di assistenza ospedaliera;
- prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria;
- prestazioni di assistenza residenziale territoriale, centri diurni integrati;
- prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso;
- prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale;
- prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS, e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case alloggio e per le attività assistenziali a domicilio;
- prestazioni di assistenza in hospice;

Gli schemi - tipo di contratto per l'acquisizione delle prestazioni di cui sopra sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. I contratti devono riportare la valorizzazione dei volumi delle prestazioni, dei relativi tetti di spesa e soglie minime di erogazione per singolo livello, sottolivello, tipologia o profilo, secondo lo schema riportato in allegato alla presente deliberazione (allegato Y).



I contratti di acquisizione delle prestazioni di cui sopra sono predisposti dalle ASL sulla base degli schemi - tipo allegati al presente provvedimento, eventualmente opportunamente modulati per tenere conto delle specifiche realtà aziendali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

di approvare gli schemi - tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli erogatori privati di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Gli schemi - tipo di contratto e lo schema sintetico di valorizzazione dei volumi e dei tetti di spesa per tipologia di erogazione (allegato Y), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardano l'acquisizione, da soggetti privati accreditati, delle seguenti tipologie di prestazioni:

- prestazioni di assistenza ospedaliera (allegato 1);
- prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria (allegato 2);
- prestazioni di assistenza residenziale territoriale, centri diurni integrati e hospice (allegato 3);
- prestazioni specialistiche ambulatoriali (allegato 4);
- prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso (allegato 5);
- prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale (allegato 6);
- prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS, e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case alloggio e per le attività assistenziali a domicilio (allegato 7);
- prestazioni di assistenza in hospice (allegato 8).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci